

al deposito della somma di euro 44.000,00, pari al 20% delle spese necessarie per l'intera procedura;

considerato inoltre che con ulteriore informativa ex art. 173 l.f. il Commissario Giudiziale ha rappresentato di aver richiesto "l'invio del saldo, dell'estratto conto e della movimentazione degli ultimi sei mesi del conto corrente della Cityroma S.rl. ..., nonché la situazione patrimoniale aggiornata"; che "la situazione contabile [è stata] trasmessa dallo studio Cerra il 12.12.2022 ..., mentre la Società nulla [ha riscontrato] in ordine alla documentazione bancaria, ... acquisita autonomamente presso l'agenzia del Banco BPM"; che "dall'esame della documentazione complessivamente acquisita, consistente negli estratti conto e movimentazioni dal 31.03.2021 al 30.09.2022 ..., emerge" che: "1) dal 28.12.2021 in avanti il conto presenta un saldo negativo; 2) a partire dal 21.04.2021 risultano numerosi prelevamenti in contanti presso sportelli ATM, bonifici (anche istantanei) a favore del Cantiani stesso [n.d.r. legale rappresentante della Cityroma s.r.l.] o verso altre società estranee alla continuità concordataria, come la Event Way S.r.l."; "3) attraverso tale modalità, e con pagamenti sempre inferiori a € 5.000,00 disposti accanto a operazioni invece – almeno prima facie - lecite, tutto il saldo attivo [è stato] dissipato nell'arco del 2021";

rilevato che la Cityroma s.r.l., sentita all'udienza collegiale del 18/1/2023, ha dapprima instato per la "remissione nei termini" di quanto "disposto dal decreto [17] novembre 202[1]", depositando una dichiarazione della Imperium Travel s.r.l. di "disponibil[ità]" ad "essere nominata assuntore nell'ambito della procedura concordataria ... effettuando di conseguenza ogni pagamento e versamento nei termini che il Tribunale disporrà", e di poi ha dichiarato che "intende abbandonare la presente procedura e così la domanda che a suo tempo ebbe a presentare per trattare, eventualmente con l'ausilio di società che ha espresso interesse ad utilizzare l'autorizzazione comunale anche attraverso acquisizione delle quote della stessa in via stragiudiziale le varie posizioni dei vari e tutti i creditori di essa Cityroma srl, così soddisfacendoli", confermando che "[e]ffettivamente, ..., attualmente il conto corrente ... presenta un saldo negativo", deducendo che

“i prelievi ... effettuati miravano a salvaguardare l'unico bene di valore della società costituito dalla autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma” e chiedendo disporsi “la comparizione personale del legale rappresentante ... il quale così in tale sede potrà offrire migliori ed approfonditi chiarimenti”; considerato che con provvedimento del 15/12/2022 è già stata disposta la comparizione della società per l'udienza del 18/1/2023, che a detta udienza il legale rappresentante non ha inteso comparire, adducendo “cause di forza maggiore” non documentate (ed invero alla “istanza di remissione nei termini” del 18/1/2023 non risulta allegato alcun “certificato ospedaliero”), e che all'esito dell'udienza del 18/1/2023 è stato concesso alla società termine di giorni quindici per memoria difensiva, di poi “prorogato” di ulteriori giorni quindici, sicché la richiesta di fissazione di altra udienza per “la comparizione personale del legale rappresentante” risulta del tutto ultronea ed intempestiva;

ritenuto che le argomentazioni esposte dalla società non appaiono condivisibili, atteso che non è prevista nè disciplinata normativamente la “nomina” di un “assuntore” per “effettua[re] ... ogni pagamento e versamento nei termini che il Tribunale disporrà”, la somma di euro 44.000,00, pari al 20% delle spese necessarie per l'intera procedura, non risulta depositata e ciò nonostante l'ampio lasso temporale trascorso dalla scadenza del termine fissato con il provvedimento del 17-18/11/2022 e nessun chiarimento è stato fornito in ordine ai numerosi prelievi di contanti presso sportelli ATM e bonifici effettuati a favore del legale rappresentante della Cityroma s.r.l.;

considerato pertanto che il procedimento non può proseguire, stante il mancato deposito della somma di euro 44.000,00, pari al 20% delle spese necessarie per l'intera procedura, e l'intervenuto compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore in mancanza di autorizzazione e/o di atti apparentemente distrattivi;

letti gli artt. 163, co. 3 e 173, co. 1 l.f.,

P.Q.M.

- revoca l'ammissione al concordato preventivo della Cityroma s.r.l., con sede in Roma alla Via
Pesaro n. 19.

Si comunichi.

Roma, 15/3/2023


Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositate in Cancelleria



Roma, 15/03/2023
Il Funzionario L. Inziario
Roberta Cherubini

15.03.2023